

Legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2 (Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali), articolo 3, comma 5 – Avviso pubblico per la concessione di incentivi annuali per progetti regionali, anche multisettoriali e integrati, finalizzati a rilanciare le attività culturali e sportive, e la gestione dei beni del patrimonio culturale o di altri luoghi della cultura regionali, e ad offrire occasioni di lavoro ai lavoratori dei settori culturale e sportivo regionale, penalizzati dai provvedimenti di restrizione o chiusura delle attività a partire dall'inizio dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (<<Bando Ripartenza Cultura e Sport>>)

CAPO I – FINALITA' E RISORSE

Art. 1 finalità

Art. 2 definizioni

Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente

CAPO II – SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTENARIATO

Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Art. 5 soggetti esclusi

Art. 6 partenariato

Art. 7 soggetti partner

CAPO III – PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEGLI INCENTIVI

Art. 8 progetti ammissibili e inammissibili

Art. 9 spese ammissibili e inammissibili

Art. 10 intensità e ammontare degli incentivi

Art. 11 cumulo di incentivi

CAPO IV – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 12 domanda di incentivo e relativa documentazione

Art. 13 presentazione della domanda

Art. 14 cause di inammissibilità delle domande

Art. 15 comunicazione di avvio del procedimento

CAPO V – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DELL'INCENTIVO

Art. 16 istruttoria delle domande e inammissibilità dei progetti

Art. 17 commissione di valutazione

Art. 18 criteri di valutazione e di priorità dei progetti

Art. 19 graduatoria dei progetti ammissibili

Art. 20 concessione ed erogazione degli incentivi

CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

Art. 21 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

Art. 22 presentazione della rendicontazione

Art. 23 istruttoria della rendicontazione ed erogazione dell'incentivo

Art. 24 valutazione del progetto realizzato

Art. 25 rideterminazione dell'incentivo¹³

CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 26 obblighi del beneficiario

Art. 27 variazioni del progetto

CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 28 ispezioni e controlli

Art. 29 revoca dell'incentivo

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO

Art. 30 aiuti di Stato

Art. 31 disposizioni finali

Art. 32 norma di rinvio

TABELLA 1

CAPO I – FINALITA' E RISORSE

Art. 1 finalità

1. Al fine di rilanciare le attività culturali e sportive, la gestione dei beni del patrimonio culturale o di altri luoghi della cultura regionali e di offrire occasioni di lavoro ai lavoratori dei settori culturale e sportivo regionale, penalizzati dai provvedimenti di restrizione o chiusura delle attività a partire dall'inizio dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il presente avviso pubblico, denominato <<Bando Ripartenza Cultura e Sport>>, di seguito Avviso, definisce i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi, le tipologie, i requisiti dei beneficiari e le esclusioni, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, tipologie di spese ammissibili ulteriori rispetto a quelle previste dal decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), di seguito Regolamento, in attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2 (Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali), ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi annuali per progetti regionali, anche multisettoriali e integrati, previa procedura valutativa delle domande.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intende per:
 - a) spettacolo dal vivo: attività di rappresentazione teatrale, musicale, di danza, anche in forme integrate tra loro, che avviene alla presenza diretta del pubblico;
 - b) eventi nel settore dello spettacolo dal vivo: una manifestazione o una pluralità di manifestazioni di spettacolo dal vivo, effettuate in un arco temporale anche non breve, ma circoscritto, e comunque nell'ambito di un coerente ed unitario progetto culturale;
 - c) festival nel settore dello spettacolo dal vivo: una manifestazione o una pluralità di manifestazioni di spettacolo dal vivo, effettuate in un breve arco temporale, che si svolgono nel settore dello spettacolo dal vivo;
 - d) stagione: una pluralità di manifestazioni, effettuate in un arco temporale lungo, e comunque nell'ambito di un coerente ed unitario progetto culturale, che si svolgono nel settore del teatro, purché non amatoriale, della musica o della danza;
 - e) rassegna: una manifestazione o una pluralità di manifestazioni, effettuate in un arco temporale anche non breve ma limitato, e comunque nell'ambito di un coerente ed unitario progetto culturale, che si svolgono nel settore del teatro, purché non amatoriale, della musica o della danza, ovvero in più di uno di tali settori contemporaneamente;
 - f) manifestazioni espositive: manifestazioni ed eventi in cui si collocano in visione al pubblico oggetti, opere o manufatti nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità.
 - g) altre attività culturali nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità: attività, anche a carattere didattico e formativo, connesse o collegate alle manifestazioni espositive;
 - h) manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica: iniziative di divulgazione, promozione e diffusione di attività di ricerca e di elaborazione culturale documentate e fruibili pubblicamente nel settore umanistico;
 - i) manifestazioni di divulgazione della cultura scientifica: iniziative culturali destinate ad un pubblico ampio, volte a divulgare, promuovere e diffondere le discipline relative alla cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali;

- j) sport: qualsiasi forma di attività fisica esercitata in forma organizzata o individuale, praticata con l'obiettivo del miglioramento della condizione psico-fisica, per lo sviluppo delle relazioni sociali e dell'integrazione interculturale, per favorire la leale competitività nella pratica sportiva, per il miglioramento e la diffusione di stili di vita attivi;
- k) disciplina sportiva: attività, praticata in forma individuale o collettiva, riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano nelle sue articolazioni, quali le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e le discipline associate;
- l) manifestazione sportiva: una manifestazione caratterizzata da una o più competizioni sportive tra loro connesse, di natura agonistica o amatoriale;
- m) associazione e società sportive dilettantistiche: quelle riconosciute ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186;
- n) fabbisogno di finanziamento: la differenza fra le uscite e le entrate previste dall'iniziativa progettuale. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, le erogazioni liberali percepite per le quali è riconosciuto il credito di imposta ai sensi dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (c.d. Art bonus FVG), nonché gli incentivi pubblici specificatamente destinati all'iniziativa, ad esclusione dell'incentivo di cui al presente Avviso;
- o) attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche: tale requisito è misurato o in relazione alle finalità statutarie o in base al peso percentuale, sul totale, del fatturato o dei costi per attività culturali, compreso il costo del personale, ricavati dall'ultimo bilancio approvato;
- p) firma digitale valida: la firma digitale basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, di seguito Regolamento EIDAS. La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.

Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente

1. Per il perseguimento delle finalità del presente Avviso è messa a disposizione una dotazione finanziaria di euro 2.500.000,00=.
2. Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.
3. La struttura regionale competente alla concessione degli incentivi di cui al presente Avviso è il Servizio attività culturali, di seguito denominato Servizio.

CAPO II – SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTENARIATO

Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
 - a) i soggetti privati senza fine di lucro, che per statuto svolgono attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche;
 - b) le società cooperative, senza finalità di lucro o con l'obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento di attività previste nell'oggetto sociale, che per statuto svolgono attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche;
 - c) gli ecomusei, pubblici e privati, riconosciuti di interesse regionale ai sensi della previgente legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia);

- d) i musei privati di interesse regionale di cui all'articolo 13 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di cultura e sport);
 - e) le biblioteche riconosciute di interesse regionale;
 - f) le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive;
 - g) soggetti gestori di siti UNESCO;
 - h) raggruppamenti o associazioni temporanei, costituiti dai soggetti di cui alle lettere **da a) a g)**, i quali, prima della presentazione della domanda, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.
2. I richiedenti di cui al **comma 1** possiedono i seguenti requisiti:
 - a) sono regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata;
 - b) hanno sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione dell'incentivo.
 3. I soggetti di cui al **comma 1** possono partecipare al presente Avviso:
 - a) singolarmente;
 - b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.
 4. Nel caso di presentazione di progetti nell'ambito di un rapporto di partenariato, il soggetto capofila è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale, salvo quanto previsto **dall'articolo 7, comma 4**.
 5. Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente Avviso anche i soggetti pubblici e le università, esclusivamente nel caso in cui essi presentino domanda nella qualità di soggetti gestori di ecomusei, musei, biblioteche e siti di cui **alle lettere c), d), e) e g) del comma 1**.

Art. 5 soggetti esclusi

1. Non sono legittimati a presentare domanda di incentivo ai sensi del presente Avviso i seguenti soggetti:
 - a) i soggetti beneficiari per il 2021 di incentivi annuali a progetti o programmi triennali a valere sui regolamenti attuativi degli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale 16/2014, e i soggetti indicati agli articoli 10, 17 bis, 20, 25, 26 ter, 27 bis e 28, comma 2, della legge regionale 16/2014;
 - b) le fondazioni bancarie;
 - c) le università;
 - d) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000 ed enti di formazione professionale;
 - e) le associazioni di categoria, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli ordini e i collegi professionali;
 - f) le associazioni proloco e i loro consorzi e il Comitato regionale, previsti dal Titolo II, Capo IV della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);
 - g) le parrocchie e gli enti religiosi;
 - h) i sistemi bibliotecari.
2. I soggetti di cui al **comma 1**, possono comunque partecipare al progetto in qualità di partner.

Art. 6 partenariato

1. Per partenariato si intende il rapporto fra più soggetti che condividono le finalità e il contenuto del progetto nella sua interezza e concordano le attività e i compiti spettanti a ciascuno di essi.

Art. 7 soggetti partner

1. I partner ammissibili sono:

- a) enti locali del Friuli Venezia Giulia;
 - b) soggetti pubblici del Friuli Venezia Giulia e le articolazioni territoriali di enti pubblici nazionali presenti nel Friuli Venezia Giulia;
 - c) soggetti privati senza scopo di lucro, con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia;
 - d) società cooperative che svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia;
 - e) persone fisiche esercenti arti e professioni e imprenditori individuali, con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia;
 - f) i soggetti di cui **all'articolo 5**;
 - g) soggetti privati con scopo di lucro, con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia.
2. Ciascuno dei partner dovrà fornire un apporto in termini di finanziamento, di servizi, di logistica o di personale.
 3. Salvo quanto previsto dal **comma 4**, il soggetto beneficiario può remunerare i partner per la fornitura di beni e la prestazione di servizi rese da costoro.
 4. Il soggetto beneficiario dell'incentivo può trasferire ai partner di cui al comma 1, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), f) e g), definiti come "partner co-beneficiari", per le attività da essi svolta, una quota dell'incentivo concesso, nella misura massima del 30 per cento dell'ammontare complessivo dell'incentivo richiesto, in presenza di un partner co-beneficiario, e del 40 per cento in presenza di due o più partner co-beneficiari, predefinita nella scheda partner di cui all'articolo 12, comma 4, lettera d). In tali casi, in deroga all'articolo 9 del Regolamento, la documentazione giustificativa delle spese è intestata ai partner co-beneficiari ed è annullata in originale dagli stessi, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con incentivo regionale, e riportando gli estremi del decreto di concessione.
 5. I partner possono partecipare in qualità di partner co-beneficiari ad una sola iniziativa progettuale, a pena di esclusione dalla partnership di tutte le iniziative progettuali. La partecipazione in qualità di partner non co-beneficiario è libera e non soggetta a limitazioni numeriche.
 6. Il Capofila può partecipare in qualità di partner di un'altra iniziativa progettuale senza limitazioni, ma non in qualità di partner co-beneficiario.
 7. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di dieci partner.

CAPO III – PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEGLI INCENTIVI

Art. 8 progetti ammissibili e inammissibili

1. Sono ammissibili a incentivo i progetti consistenti in produzione, organizzazione, realizzazione e promozione di eventi, manifestazioni, festival, stagioni o rassegne nel settore dello spettacolo dal vivo, di attività espositive, di attività di divulgazione della cultura umanistica e scientifica e di valorizzazione della cultura cinematografica, nonché i progetti di gestione e valorizzazione dei beni del patrimonio culturale o di altri luoghi della cultura regionali, anche mediante la digitalizzazione del patrimonio e l'uso di tecnologie digitali.
2. I progetti di cui al comma 1 prevedono necessariamente l'assunzione di almeno un dipendente artistico, sportivo o tecnico, con un numero minimo di 30 giornate lavorative nel corso della durata del progetto (comprensivo delle eventuali giornate di prove nel caso di dipendente artistico), con applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, laddove esistente, ovvero l'incarico ad almeno un professionista o imprenditore individuale artistico, sportivo o tecnico con partita IVA, con esclusione della modalità di pagamento per prestazione occasionale con ritenuta d'acconto o con cessione dell'opera dell'ingegno, d'immagine o d'autore.
3. I progetti di cui al **comma 1** possono essere anche multisettoriali e integrati, e possono prevedere anche la presenza di eventi e attività collaterali sportive di carattere agonistico, amatoriale, ludico o ricreativo.

4. I progetti di cui al **comma 1** devono svolgersi prevalentemente nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
5. I progetti di cui al **comma 1** devono prevedere forme e modalità di realizzazione dell'iniziativa culturale alternative allo svolgimento alla presenza del pubblico, nel caso di provvedimenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di sospensione o restrizione che vietino la presenza di pubblico.
6. Non sono ammissibili domande di incentivo per progetti già finanziati nel 2021 a valere sugli Avvisi Pubblici approvati con deliberazioni della Giunta regionale n. 1752 del 20 novembre 2020 e n.229 del 19 febbraio 2021, sui regolamenti attuativi degli incentivi annuali a progetti o programmi triennali di cui agli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale 16/2014, nonché ai sensi degli articoli 29 bis e 30 bis della legge regionale 16/2014. Non sono altresì ammissibili domande di incentivo che comprendano iniziative finanziate, ai sensi degli articoli 11 e 18 della legge regionale 8/2003, nel 2020 e 2021 e non ancora svolte.
7. Sono inammissibili i progetti che a giudizio della commissione di valutazione non rientrano nelle tipologie progettuali finanziate dal presente Avviso o le cui finalità non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso.

Art. 9 spese ammissibili e inammissibili

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i principi generali di cui all'articolo 6 del Regolamento.
2. Sono ammissibili le spese appartenenti alle tipologie di cui all'articolo 7 del Regolamento e sostenute fra l'11 febbraio 2021 e il 31 dicembre 2022, salvo proroga del termine come determinata ai sensi **dell'articolo 22, comma 2**.
3. Le spese di personale relative al progetto finanziato di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 7 del Regolamento, riguardano esclusivamente l'assunzione di dipendenti artistici, sportivi o tecnici, con applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, laddove esistente, ovvero il pagamento di un professionista o imprenditore individuale artistico, sportivo o tecnico con P IVA. Sono ammesse anche le modalità di pagamento per prestazione occasionale con ritenuta d'acconto o con cessione dell'opera dell'ingegno, d'immagine o d'autore.
4. Le spese di cui al **comma 3** devono ammontare ad almeno il 50 per cento dell'incentivo concesso.
5. Nelle spese generali di funzionamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e) del Regolamento, sono ammissibili spese per la formazione, anche di alta formazione, del personale, nel limite massimo del 5 per cento dell'incentivo concesso.
6. Non sono ammissibili le tipologie di spesa indicate all'articolo 8 del Regolamento.

Art. 10 intensità e ammontare degli incentivi

1. Gli importi concedibili sono compresi fra **50.000,00 euro e 100.000,00 euro**.
2. Qualora l'incentivo richiesto sia inferiore al minimo o superiore al massimo indicati al **comma 1**, la domanda è inammissibile e viene archiviata d'ufficio.
3. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità dell'incentivo determinato a favore dell'ultima iniziativa inserita in graduatoria fra quelle ammissibili a finanziamento, l'incentivo può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una quota di cofinanziamento ulteriore a copertura dell'intero fabbisogno di finanziamento.
4. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo assegnatario non finanziato o parzialmente finanziato ai sensi del comma 3.
5. Nei limiti di cui al **comma 1**, la misura dell'incentivo è pari al cento per cento del fabbisogno di finanziamento della spesa ammissibile ovvero alla percentuale inferiore al cento per cento, come calcolata ai sensi **dell'articolo 18, comma 3**. L'incentivo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

Art. 11 cumulo di incentivi

1. Il medesimo progetto può essere oggetto di ulteriori sovvenzioni pubbliche o private rispetto a quelle contemplate dal presente Avviso.
2. In sede di rendicontazione il beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza delle ulteriori sovvenzioni eventualmente ottenute per il medesimo progetto e si impegna a comunicare tempestivamente quelle che dovesse ricevere successivamente. La somma delle suddette sovvenzioni e dell'incentivo di cui al presente Avviso, non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario l'incentivo di cui al presente Avviso è conseguentemente rideterminato.

CAPO IV – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 12 domanda di incentivo e relativa documentazione

1. La domanda di incentivo è redatta attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.
2. Il medesimo soggetto può presentare una sola domanda di incentivo a valere sul presente Avviso.
3. In caso di invio di più domande relative allo stesso progetto sull'Avviso, verrà ritenuta valida esclusivamente l'ultima domanda pervenuta in ordine di tempo, purché ammissibile.
4. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
 - a) le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore del richiedente e il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4**, nonché di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali;
 - b) la descrizione del progetto e le informazioni per l'attribuzione dei criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi;
 - c) il quadro logico del progetto;
 - d) la scheda partner compilata per ciascun componente della partnership, sia come partner co-beneficiario che come partner non co-beneficiario, e sottoscritta digitalmente dal partner stesso;
 - e) le attestazioni di presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui **all'articolo 26**;
 - f) copia del modello attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo, salvi i casi di esenzione.
5. In caso di domanda presentata e sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, è altresì allegata copia dell'atto di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda, sottoscritta digitalmente e redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.
6. La mancata presentazione della documentazione di cui al **comma 4, lettere a) e b)**, comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

Art. 13 presentazione della domanda

1. La domanda di incentivo è compilata e presentata al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (IOL) cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), redatta secondo le modalità

- riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La domanda di incentivo di cui al **comma 1** è presentata a partire dalle ore 8:00:00 del **10 giugno 2021** e perentoriamente entro le ore 16:00:00 del **5 luglio 2021**. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.
 3. La domanda di incentivo di cui al **comma 1** è sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da persona munita di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda medesima o, per gli enti pubblici, dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento.
 4. I documenti previsti **dall'articolo 12, comma 4, lettera d)** sono allegati alla domanda, caricati sul sistema e sottoscritti digitalmente. La firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2 comma 1, lettera p)**.
 5. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche del sistema informatico per la presentazione delle domande on line pubblicate sul sito istituzionale www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alle attività culturali, o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui **al comma 2**.
 6. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 14 cause di inammissibilità delle domande

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di incentivo:
 - a) relative a progetti non attinenti alle materie dell'Avviso;
 - b) non presentate nel periodo di tempo di cui all'articolo 13, comma 2;
 - c) presentate da soggetti diversi da quelli individuati **all'articolo 4** o dai soggetti esclusi di cui **all'articolo 5**;
 - d) se l'incentivo richiesto non rispetti i limiti di cui **all'articolo 10**;
 - e) qualora siano presentate più domande da parte del medesimo richiedente, salvi i casi di cui **all'articolo 12, commi 2 e 3**;
 - f) presentate con modalità diverse da quelle previste **dall'articolo 13, comma 1**;
 - g) prive della sottoscrizione dei soggetti di cui **all'articolo 13, comma 3**;
 - h) se la firma digitale è basata su un certificato scaduto;
 - i) presentate per iniziative progettuali già finanziate di cui **all'articolo 8, comma 6**;
 - j) prive dei documenti indicati **all'articolo 12, comma 4, lettera a) e, b)**;
 - k) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui **all'articolo 16, comma 2**, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori;

Art. 15 comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

CAPO V – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL INCENTIVO

Art. 16 istruttoria delle domande e inammissibilità dei progetti

1. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificandone la completezza, la regolarità formale e la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.
3. Per l'attribuzione di ciascuno dei punteggi di cui alla **Tabella 1** sono valutati i contenuti presenti nel corrispondente campo riguardante la parte descrittiva della documentazione di cui all'articolo **12, comma 4, lettera b)**.
4. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi sono valutati esclusivamente gli elementi contenuti nella domanda e negli allegati alla stessa. Qualora nella domanda e nei relativi allegati non siano indicati tutti gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri descritti nella **Tabella 1**, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tali criteri.
5. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo e la corrispondente parte descrittiva, prevale l'informazione desumibile dalla parte descrittiva. In caso di barratura di un campo del modulo della domanda e contemporanea assenza totale di compilazione della relativa parte descrittiva viene assegnato punteggio pari a 0 (zero) punti.

Art. 17 commissione di valutazione

1. I progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria vengono valutati da un'apposita commissione di valutazione, che attribuisce i punteggi qualitativi valutativi di cui alla **Tabella 1** del presente Avviso sulla base delle informazioni fornite nella domanda di incentivo e nei suoi allegati.
2. La commissione, è composta:
 - a) dal Direttore centrale cultura e sport o suo delegato, con la funzione di presidente;
 - b) dal Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, o da un suo delegato;
 - c) dal Direttore del Servizio competente in materia di beni culturali, o da un suo delegato;
 - d) dal Direttore del Servizio competente in materia di sport, o da un suo delegato;
 - e) da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura.
3. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti richiede, per le caratteristiche specifiche del tema oggetto di incentivo e dei criteri di selezione definiti negli avvisi pubblici, conoscenze specialistiche particolarmente elevate, la commissione di valutazione è integrata con uno o più componenti esperti individuati in elenchi o, in subordine, designati dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia o dal Comitato Regionale per il Friuli Venezia Giulia del CONI, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, in capo agli stessi. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.
4. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente e possono svolgersi a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera presso gli uffici della Direzione centrale cultura e sport, di seguito Direzione, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente della Direzione stessa.
5. Le sedute della commissione di valutazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

6. La commissione di valutazione, al fine di esprimere un giudizio di valutazione maggiormente ponderato, può disporre audizioni di approfondimento delle informazioni contenute nella descrizione del progetto.
7. Nel caso in cui, a seguito del preavviso ex articolo 16 bis, della legge regionale 7/2000, i soggetti presentino controdeduzioni, la Direzione può avvalersi del giudizio della commissione di valutazione.

Art. 18 criteri di valutazione e di priorità dei progetti

1. Ai fini della formulazione della graduatoria sono definiti nella **Tabella 1** del presente Avviso i criteri di valutazione qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi dei progetti e i rispettivi punteggi.
2. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
 - a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;
 - b) ordine cronologico di presentazione della domanda.
3. A seguito dell'attribuzione da parte della commissione di valutazione del punteggio ai progetti, l'entità dell'incentivo concedibile è determinato nelle misure che seguono:
 - a) nel caso di attribuzione di punteggio complessivo compreso tra 80 e 100 punti, l'incentivo è pari al 100 per cento del fabbisogno di finanziamento;
 - b) nel caso di attribuzione di punteggio complessivo compreso tra 70 e 79 punti, l'incentivo è pari al 90 per cento del fabbisogno di finanziamento;
 - c) nel caso di attribuzione di punteggio complessivo compreso tra 60 e 69 punti, l'incentivo è pari al 80 per cento del fabbisogno di finanziamento;
 - d) nel caso di attribuzione di punteggio complessivo compreso tra 50 e 59 punti, l'incentivo è pari al 70 per cento del fabbisogno di finanziamento.
4. In caso di attribuzione di punteggio complessivo inferiore a 50 punti, l'incentivo non è concedibile.
5. Nei casi di cui al **comma 3, lettere b), c) e d)**, dovranno essere specificate, con le modalità previste dall'articolo **21, comma 2, lettera b)**, l'entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperto dall'incentivo regionale. Il cofinanziamento ricomprende anche i finanziamenti riconosciuti utili ai fini dell'Art Bonus FVG.

Art. 19 graduatoria dei progetti ammissibili

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento, con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività culturali entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande è approvata la graduatoria dei progetti da finanziare, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, e l'elenco dei progetti non ammissibili a incentivo. Il decreto è pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. A seguito dell'adozione del decreto di cui al **comma 1**, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione dell'incentivo, fissando il termine perentorio di dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso, decorso inutilmente il quale, l'incentivo si intende accettato.

Art. 20 concessione ed erogazione degli incentivi

1. Gli incentivi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al cento per cento dell'incentivo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter della legge.
2. Non possono essere concessi gli incentivi di cui al presente Avviso in deroga ai limiti previsti dall'**articolo 10, comma 1**.
3. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito della Regione, viene approvato lo

scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione dell'incentivo regionale assegnato. L'incentivo è concesso entro novanta giorni dalla pubblicazione dello scorrimento della graduatoria.

CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

Art. 21 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

1. La rendicontazione della spesa, redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicata sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.
2. Oltre alla documentazione prevista dalla legge regionale 7/2000, costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
 - a) la relazione riepilogativa del progetto realizzato;
 - b) la dichiarazione sostitutiva attestante il costo complessivo del progetto realizzato, comprensivo dell'incentivo di cui al presente Avviso, nonché l'entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperto dall'incentivo regionale nei casi di cui **all'articolo 18, comma 3, lettere b), c) e d)**.
3. La documentazione giustificativa della spesa non può essere datata antecedentemente alla data **dell'11 febbraio 2021**, né riferirsi ad attività antecedenti a tale data.
4. Qualora la rendicontazione sia sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata la procura redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del richiedente, con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione. La firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2 comma 1, lettera p)**.

Art. 22 presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di attività culturali ed è sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario o altro soggetto debitamente autorizzato a ricevere e trasmettere in nome e per conto del beneficiario medesimo, e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, entro il termine del **31 dicembre 2022**. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini, eventualmente prorogati, comporta la revoca dell'incentivo.
2. Il termine di rendicontazione può essere prorogato, a condizione che la richiesta motivata sia presentata prima della scadenza del termine medesimo.

Art. 23 istruttoria della rendicontazione ed erogazione dell'incentivo

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria accerta la sussistenza, pena la revoca dell'incentivo, dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione dell'incentivo.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 10 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla rideterminazione ovvero alla revoca dell'incentivo ai sensi, rispettivamente, degli **articoli 25 o 29**.

3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, viene redatto l'atto di approvazione della rendicontazione.
4. La rendicontazione è approvata con decreto del Direttore del Servizio, entro centoventi giorni dalla presentazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del Regolamento.
5. Salvo quanto previsto **dall'articolo 20, comma 1**, gli incentivi sono erogati entro 60 giorni dall'approvazione della rendicontazione.

Art. 24 valutazione del progetto realizzato

1. Qualora il beneficiario, in sede di presentazione della rendicontazione, non rispetti l'obbligo previsto dall'articolo **26, comma 1, lettera h)**, la commissione di valutazione di cui **all'articolo 17**, provvede alla valutazione del progetto effettivamente realizzato.
2. Qualora all'esito della valutazione di cui al comma 1 la commissione ritenga che il progetto realizzato sia diverso da quello presentato, si applica **l'articolo 27, commi 2 e 3**.

Art. 25 rideterminazione dell'incentivo

1. L'incentivo è rideterminato:
 - a) nei casi previsti **dall'articolo 27, commi 3 e 4**;
 - b) qualora, in sede di rendicontazione, emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
 - c) qualora, in sede di rendicontazione la spesa rendicontata risulti inferiore all'incentivo concesso.

CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 26 obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare a:
 - a) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione dell'incentivo, ai sensi **dell'articolo 4, comma 2, lettera b)**
 - b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi **dell'articolo 13, comma 6**;
 - c) comunicare entro 7 giorni dall'accadimento eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;
 - d) rispettare i termini previsti dal presente Avviso;
 - e) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui **all'articolo 22**;
 - f) consentire e agevolare ispezioni e controlli, ai sensi **dell'articolo 28**;
 - g) comunicare eventuali variazioni progettuali, ai sensi **dell'articolo 27**;
 - h) dimostrare in sede di rendicontazione l'entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperta dall'incentivo concesso, ai sensi **dell'articolo 21, comma 2, lettera b)**;
 - i) apporre il logo della Regione su tutto il materiale promozionale del progetto, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria o eventuale scorrimento della stessa;
 - j) comunicare all'Amministrazione regionale tempestivamente eventuali ulteriori finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione del progetto e non indicati in sede di domanda di incentivo, che comportino la riduzione del fabbisogno di finanziamento;
 - k) tenere a disposizione del Servizio attività culturali, presso la propria sede, per eventuali controlli, fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal beneficiario, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento;
 - l) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni e video, da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento;
 - m) comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi al progetto presentato;

- n) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017;
- o) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
- p) applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro ai propri dipendenti, laddove esistenti.

Art. 27 variazioni del progetto

- 1. Le variazioni devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio, il quale provvede, anche avvalendosi della commissione di valutazione, che in tal caso viene appositamente riconvocata, a valutare se la modifica apportata comporti una riduzione del punteggio.
- 2. Le variazioni che comportano una riduzione del punteggio di valutazione in misura superiore al **20 per cento** rispetto a quello attribuito sono considerate una modifica sostanziale del progetto, non sono ammissibili e comportano la revoca dell'incentivo ai sensi dell'**articolo 29**.
- 3. Le variazioni che determinano una riduzione del punteggio di valutazione fino al **20 per cento**, in relazione alla originaria posizione in graduatoria del progetto, possono comportare:
 - a) la rideterminazione dell'incentivo concesso, nel caso in cui la riduzione del punteggio comporti l'applicazione di una percentuale di incentivo concedibile, tra quelle previste **dall'articolo 18, comma 3**, diversa ed inferiore rispetto a quella assegnata;
 - b) la revoca dell'incentivo nel caso in cui il punteggio derivante dalla variazione sia inferiore a quello dell'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria salvo in ogni caso quanto previsto **dall'articolo 18, comma 4**.
- 4. I **commi 2 e 3** si applicano anche in sede di approvazione della rendicontazione, ai sensi **dell'articolo 23**.
- 5. Non si considerano in ogni caso sostanziali le variazioni al progetto conseguenti a provvedimenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 di sospensione o restrizione dello spettacolo dal vivo, qualora le attività di progetto siano state comunque svolte con le modalità di cui **all'articolo 8, comma 5**.

CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 28 ispezioni e controlli

- 1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione dell'incentivo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dal Regolamento, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 29 revoca dell'incentivo

- 1. L'incentivo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) perdita dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4**, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
 - c) mancata presentazione della rendicontazione della spesa entro il termine di cui all'articolo **22**;
 - d) mancata produzione delle integrazioni alla rendicontazione nel caso di cui all'articolo **23, comma 2**;
 - e) progetto realizzato sostanzialmente diverso da quello presentato, ai sensi **dell'articolo 24, comma 2**.
 - f) mancata realizzazione ovvero modifica del progetto originariamente presentato, ai sensi **dell'articolo 27, commi 2 e 3, lettera b)**.

2. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO

Art. 30 aiuti di Stato

1. Nel caso in cui gli incentivi di cui al presente Avviso rilevanti sotto il profilo degli aiuti di Stato, questi verranno concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti temporali di validità previsti agli articoli 53, 54, 61 e 63 del dl 34/2020 per gli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette che sono stati autorizzati dalla Commissione europea, nell'ambito del "Regime quadro COVID-19", con decisione C (2020) 3482 final del 21.5.2020 relativa al caso SA.57021 adottata ai sensi della Comunicazione C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successivamente modificata in base agli emendamenti del «Quadro temporaneo» stesso.
2. Nell'ipotesi di cui venga accertata la rilevanza dell'incentivo sotto il profilo degli aiuti di Stato sarà acquisita la documentazione connessa al rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 31 disposizioni finali

1. La modulistica del presente Avviso è modificata e integrata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, pubblicata sul sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. Informazioni relative all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste all'indirizzo di posta elettronica attivitaicultura@regione.fvg.it o di posta elettronica certificata cultura@certregione.fvg.it.

Art. 32 norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Avviso, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

TABELLA 1

(riferita agli articoli 16, 17 e 18 dell'Avviso)

LETTERA	CRITERIO	PUNTEGGIO MAX	INDICATORI	VALORI
a)	CRITERI OGGETTIVI	20/100		
a) 1	Nuove occasioni di lavoro	Punti 10	Numero di contratti di assunzione di dipendenti artistici, sportivi o tecnici, con un numero minimo di 30 giornate lavorative nel corso della durata del progetto (comprensivo delle eventuali giornate di prove nel caso di dipendente artistico), ovvero numero di incarichi a professionisti o imprenditori individuali artistici, sportivi o tecnici con partita IVA, con esclusione della modalità di pagamento per prestazione occasionale con ritenuta d'acconto o con cessione dell'opera dell'ingegno, d'immagine o d'autore.	
			2 contratti	Punti 2
			3 contratti	Punti 4
			4 contratti	Punti 6
			5 contratti	Punti 8
			6 o più contratti	Punti 10
a) 2	Diffusione sul territorio regionale	Punti 4	Numero di Comuni in cui si svolge il progetto.	
			2 Comuni	Punti 1
			3 Comuni	Punti 2
			4 Comuni	Punti 3
			5 o più Comuni	Punti 4
a) 3	Apporto di fondi al progetto (pubblici e/o privati) diversi dall'incentivo regionale	Punti 5	Apporti di fondi al progetto, diversi dall'incentivo regionale	

			Apporti di fondi fino al 2% dell'incentivo richiesto	Punti 0
			Apporti di fondi dal 2,01% al 5% dell'incentivo richiesto	Punti 1
			Apporti di fondi dal 5,01% al 10% dell'incentivo richiesto	Punti 2
			Apporti di fondi dal 10,01% al 15% dell'incentivo richiesto	Punti 3
			Apporti di fondi dal 15,01% al 20% dell'incentivo richiesto	Punti 4
			Apporti di fondi oltre il 20% dell'incentivo richiesto	Punti 5
a) 4	Apporto di fondi al progetto diversi dall'incentivo regionale riconosciuti utili ai fini dell'ART bonus regionale ex art. 7, commi da 21 a 31, l.r. 13/2019	Punti 1		
			NO	0 punti
			SI	1 punti

LETTERA	CRITERIO	PUNTEGGIO MAX	INDICATORI	VALORI
b)	CRITERI QUALITATIVI	80/100		
b) 1	Competenza ed esperienza del soggetto proponente nel campo oggetto dell'Avviso	Punti 5		
			Insufficiente	Punti 0
			Non del tutto sufficiente	Punti 1
			Sufficiente	Punti 2
			Discreta	Punti 3
			Buona	Punti 4
			Ottima	Punti 5
b) 2	Congruenza delle attività e del quadro finanziario in relazione agli obiettivi del progetto e dell'Avviso, come espresso nel <u>Quadro Logico</u>; (*) (*) I risultati devono essere ottenuti a un costo adeguato	Punti 10		
			Insufficiente	Punti 0
			Non del tutto sufficiente	Punti 4
			Quasi sufficiente	Punti 5
			Sufficiente	Punti 6
			Discreto	Punti 7
			Buono	Punti 8
			Distinto	Punti 9
			Ottimo	Punti 10

b) 3	Integrazione del progetto con eventi e attività collaterali sportive di carattere agonistico, amatoriale, ludico o ricreativo	Punti 10		
			Insufficiente	Punti 0
			Non del tutto sufficiente	Punti 4
			Quasi sufficiente	Punti 5
			Sufficiente	Punti 6
			Discreto	Punti 7
			Buono	Punti 8
			Distinto	Punti 9
			Ottimo	Punti 10
b) 4	Coerenza del progetto con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in termini di innovazione e digitalizzazione oppure di sostenibilità ambientale e sviluppo sostenibile oppure di contrasto ai casi di fragilità sociale del territorio di riferimento	Punti 10		
			Insufficiente	Punti 0
			Non del tutto sufficiente	Punti 4
			Quasi sufficiente	Punti 5
			Sufficiente	Punti 6
			Discreto	Punti 7
			Buono	Punti 8
			Distinto	Punti 9
			Ottimo	Punti 10

b) 5	Coerenza del progetto con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in termini di valorizzazione del patrimonio culturale, anche mediante digitalizzazione o uso di tecnologie digitali	Punti 10		
			Insufficiente	Punti 0
			Non del tutto sufficiente	Punti 4
			Quasi sufficiente	Punti 5
			Sufficiente	Punti 6
			Discreto	Punti 7
			Buono	Punti 8
			Distinto	Punti 9
			Ottimo	Punti 10
b) 6	Coerenza del progetto con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in termini di sostegno alle famiglie e, in particolare, di coinvolgimento della popolazione in età infantile e adolescente, oppure in età anziana	Punti 10		
			Insufficiente	Punti 0
			Non del tutto sufficiente	Punti 4
			Quasi sufficiente	Punti 5
			Sufficiente	Punti 6
			Discreto	Punti 7
			Buono	Punti 8
			Distinto	Punti 9
			Ottimo	Punti 10
b) 7	Qualità del partenariato, con particolare riferimento alla presenza di Imprese Culturali e Creative (Qualità delle attività svolte dai partner (*)) (* In coerenza col quadro logico)	Punti 5		
			Insufficiente	Punti 0
			Non del tutto sufficiente	Punti 1
			Sufficiente	Punti 2
			Discreto	Punti 3
			Buono	Punti 4

			Ottimo	Punti 5
b) 8	Qualità della proposta progettuale con particolare riferimento allo scopo dell'Avviso	Punti 20		
			Insufficiente	Punti 0
			Non del tutto sufficiente	Punti 5
			Quasi sufficiente	Punti 8
			Sufficiente	Punti 11
			Discreto	Punti 13
			Buono	Punti 15
			Distinto	Punti 17
			Ottimo	Punti 19
			Eccellente	Punti 20

	Totale punteggio massimo	Punti 100		
--	---------------------------------	------------------	--	--

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE